

VIOLENZA CONTRO LE DONNE COMPITI E OBBLIGHI DEL GINECOLOGO

Coordinato da
VALERIA DUBINI

Comitato Editoriale

**ANGELA CITERNESI
METELLA DEI
ALESSANDRA KUSTERMANN**

Presentazione

Ministero della Salute

VALERIA DUBINI, ginecologa e endocrinologa, lavora come medico ospedaliero dal 1988 ed è attualmente in servizio presso Il Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliera Fiorentina.

Tra i fondatori della Commissione Nazionale per la violenza sulle donne istituita dall'Associazione Ginecologi e Ostetrici Ospedalieri Italiani nel 2000, ha partecipato alla stesura delle Linee Guida Nazionali e della cartella clinica.

E' membro dell'Ufficio di Presidenza dell'AOGOI.

In copertina opera originale dell'Artista FRANCO TIBERI per EDITEAM, donata dalla Casa Editrice ad AOGOI.



Copyright © 2007

ISBN 88 - 6135 - 020 - 8
978 - 88 - 6135 - 020 - 5



di F. Golisano e C.
Via Gennari, 81 - 44042 Cento (FE)
Tel. 051.904181/903368 - Fax. 051.903368
<http://www.editeam.it> e-mail: staff@editeam.it

Progetto Grafico: EDITEAM Gruppo Editoriale

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa o memorizzata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il permesso scritto dell'Editore.

L'Editore declina, dopo attenta e ripetuta correzione delle bozze, ogni responsabilità derivante da eventuali errori di stampa, peraltro sempre possibili.

ASPETTI MEDICO LEGALI

Giovanni Marellò

*Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale
Sezione di Medicina Legale, Università degli Studi, Firenze*

Il ginecologo di fronte ad un possibile episodio di abuso deve verificare per la sfera di competenza medico legale la sussistenza del reato ed il suo inquadramento.

Dovrà inoltre acquisire e conservare le prove (secondo le modalità previste nei capitoli di competenza) utilizzando possibilmente come ausilio la cartella clinica proposta dall'AOGOI, che servirà da guida nel rilievo di tutti quegli elementi atti a identificare per sede, numero e caratteristiche morfologiche le lesioni presenti sulla vittima utilizzando anche la documentazione fotografica ove consentita.

Le prove raccolte saranno quindi tenute a disposizione della vittima e/o degli inquirenti per le successive fasi processuali.

A seguito della istanza della persona offesa attraverso la querela ovvero attraverso le denunce, nei casi di procedibilità di ufficio, viene acquisita la notizia di reato che darà quindi luogo alle successive indagini fino alla celebrazione di un procedimento penale.

Il pubblico ministero, infatti, esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

Il diritto di querela (art. 336 c.p.p.) (1) è contemplato dall'art. 120 del codice penale (2) mentre la procedibilità di ufficio è contemplata dall'art. 50 c.p.p. (3).

Relativamente all'informativa dei reati si devono ricordare alcuni articoli del codice di procedura penale (344) e del codice penale (art. 361, 362, 365).

Gli adempimenti dei sanitari derivano dall'applicazione degli articoli sovra ricordati e dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66.

Si deve ricordare che nell'ordinamento attuale violenza sessuale comprende sia il delitto di violenza carnale che gli atti di libidine violenti, incentrando la criminalità del fatto più sull'offesa della libertà sessuale che sulle modalità della condotta criminosa.

L'atto sessuale violento è realizzato in ogni comportamento che miri alla soddisfazione dell'appetito sessuale del soggetto attivo e che violi la libertà

1) **Art. 336 c.p.p.** Querela

1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

2) **Art. 120 c.p.** Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

3) **Art. 50 c.p.p.** Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

personale del soggetto passivo.

La violenza sessuale normalmente è perseguibile a querela i cui tempi (sei mesi) sono stati raddoppiati rispetto al previgente codice. Inoltre la legge sulla violenza sessuale ha stabilito l'irrevocabilità della stessa una volta proposta (4).

La violenza sessuale può però essere perseguibile di ufficio in relazione all'età della vittima, alla qualità del reo ed alle circostanze del fatto.

In particolare si deve ricordare l'età minore degli anni diciotto.

Relativamente all'autore del fatto: genitore anche adottivo o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia ovvero pubblico ufficiale o tale incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.

La perseguibilità di ufficio si ha anche quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

4) **Art. 609 septies c.p.** (Querela di parte) come recentemente modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n.38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa (120 c.p.; 336 c.p.p.).

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2. se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5. se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.

5) **Art. 527 c.p.** (Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 529 c.p. (Atti e oggetti osceni: nozione). Agli effetti della legge penale, si considerano «osceni» gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

6) **Art. 610 c.p.** (Violenza privata).

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

7) **Art. 605 c.p.** (Sequestro di persona)

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1. in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

8) **Art. 613 c.p.** (Stato di incapacità procurato mediante violenza)

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1. se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2. se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

I delitti normalmente associati alla violenza sessuale sono gli atti osceni in luogo pubblico (art. 527) (5), violenza privata (art. 610) (6), i sequestri di persona (art. 605) (7), lo stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613) (8) e le lesioni personali (art. 582) (9) per non dimenticare i reati collegati alla prostituzione, in particolare quella minorile (art. 600 bis) (10).

Elemento di novità nell'ambito della legge sulla violenza sessuale è quello che non punisce il minorenne che compie atti sessuali con altro minore che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 3 anni (11).

Si può constatare come il legislatore nell'ambito della sessualità abbia concesso al minorenne una maggiore libertà e capacità di autodeterminazione così da consentirne l'espletamento consenziente agli ultratredicenni con altri minori, ponendo quindi tale atto al di fuori della potestà genitoriale. Già una posizione in tal senso era stata presa nella legge n. 194 del 1978 con la quale si concedeva al minore la possibilità di richiedere l'intervento di interruzione volontaria di gravidanza anche senza il consenso degli esercenti la potestà.

Nella riforma del 1996 è stata inoltre introdotta un'apposita fattispecie di reato all'art. 609 octies che prevede la violenza sessuale di gruppo. Per costituire un gruppo, secondo la giurisprudenza, si ritiene essere sufficienti anche due soli soggetti.

La violenza di gruppo è sempre perseguibile d'ufficio.

Uno dei compiti dei sanitari collegato alla legge sulla violenza sessuale è quello di permettere alla Magistratura di indagare su quanto accaduto.

Per dare inizio alle indagini si deve fare riferimento all'art. 330 del codice di procedura penale:

"Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti."

9) **Art. 582 c.p.** (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

10) **Art. 600-bis c.p.** (Prostituzione minorile). Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

11) **Art. 609 quater c.p.** (Atti sessuali con minorenne) come recentemente modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38. Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;

2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Il professionista sanitario ha l'obbligo di dare notizia dei casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio con le modalità previste dall'art. 344 del codice di procedura penale:

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire **entro quarantotto ore o**, se vi è pericolo nel ritardo, **immediatamente** al Pubblico Ministero o a qualsiasi ufficiale di Polizia Giudiziaria (12) del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Il testo dell'articolo è sufficientemente esplicativo delle modalità di presentazione (tempi e destinatario) e del contenuto della denuncia ed il professionista potrà utilizzare proficuamente la cartella espressamente prevista per i casi di violenza sessuale per poter meglio raccogliere e fissare le prove occorrenti alla magistratura.

L'inadempienza di tale articolo è punita ai sensi dell'art. 365 del codice penale:

"Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a 516 euro.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale."

E' prevista la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per la durata non inferiore ad un mese.

L'obbligo del referto è una disposizione di ordine assoluto e vige anche nel caso l'Autorità giudiziaria abbia avuto notizia del fatto per altra via.

Si ricorda infine che sussiste l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, come sancito dall'art. 331 c.p.p., per tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, durante l'espletamento del proprio servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

Questa disposizione si applica pertanto ai medici ed agli esercenti le professioni sanitarie in genere, che rivestano anche temporaneamente le qualifiche di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

In sintesi l'esercente la professione sanitaria che presta la propria opera od assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio deve segnalarli entro 48 ore (o immediatamente nel caso possano essere compromesse le indagini) all'Autorità giudiziaria indicando tutti gli elementi utili alle indagini.

12) Art. 57 Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Un elemento rilevante dal punto di vista Medico-legale consiste nella possibilità di sottoporre ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili l'imputato per i delitti sessuali così come previsto dall'art. 16 della legge 66 del 15/02/1996 (13).

Relativamente alla violenza sessuale ed alle norme ad essa correlate si devono ricordare altre leggi successivamente emanate (in particolare la legge 3 agosto 1998, n. 269, la legge 5 aprile 2000, n. 154, legge 6 febbraio 2006, n. 38).

13) **Art. 16**

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.